

**DRAFT CONTRATTUALE PER
NEGOZIAZIONE NON
VINCOLANTE E SOGGETTA
ALLE PRELIMINARI
APPROVAZIONI INTERNE**

CLASSIFICAZIONE DEL DOCUMENTO: CONSIP PUBLIC

ALLEGATO 5

SCHEMA DI CONTRATTO

**PER L'ACQUISIZIONE DI PRODOTTI E SERVIZI IBM PER INAIL, AI SENSI DELL'ART.
63, COMMA 2, LETTERA B) N.2 e N. 3 DEL D.LGS. N. 50/2016 – ID 2178**

ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE, NORME REGOLATRICI E CLAUSOLA DI PREVALENZA, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE	4
ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI.....	6
ARTICOLO 3 - OGGETTO DEL CONTRATTO	8
ARTICOLO 4 - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA	10
ARTICOLO 5 - DURATA CONTRATTUALE	11
ARTICOLO 6 - TERMINI E LUOGO DI CONSEGNA DEI PRODOTTI	11
ARTICOLO 7 - LUOGO DI EROGAZIONE DEI SERVIZI.....	12
ARTICOLO 8 - MODALITÀ ED ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI.....	12
ARTICOLO 9 - ULTERIORI OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA.....	13
ARTICOLO 10 – GESTIONE DEL CONTRATTO	14
ARTICOLO 11 - TITOLARITÀ DELLE LICENZE D'USO E ALTRE CONDIZIONI DI LICENZA.....	15
ARTICOLO 12 - GARANZIE	17
ARTICOLO 13 - CONSEGNA	18
ARTICOLO 14 - VERIFICA DI CONFORMITÀ	18
ARTICOLO 15 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE	21
ARTICOLO 16 – SERVIZI PROFESSIONALI	25
ARTICOLO 17 – PERSONALE IMPIEGATO DAL FORNITORE	26
ARTICOLO 18 - INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RETRIBUTIVE.....	27
ARTICOLO 19 - PENALI	28
ARTICOLO 20 - CORRISPETTIVO	31
ARTICOLO 21 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO	33
ARTICOLO 22 - TRASPARENZA DEI PREZZI	36
ARTICOLO 23 - OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	36
ARTICOLO 24 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI	38
ARTICOLO 25 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA	40
ARTICOLO 26 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE.....	41
ARTICOLO 27 - DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA	42
ARTICOLO 28 - GARANZIA DEFINITIVA	43
ARTICOLO 29 - RECESSO	44
ARTICOLO 30 - RISOLUZIONE.....	45
ARTICOLO 31 – CONDIZIONE PARTICOLARE DI RISOLUZIONE.....	47
ARTICOLO 32 - INCOMPATIBILITÀ	47
ARTICOLO 33 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO.....	48
ARTICOLO 34 - SUBAPPALTO	48
ARTICOLO 35 - PATTO DI INTEGRITÀ	49
ARTICOLO 36 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI	49
ARTICOLO 37 - FORO ESCLUSIVO.....	49
ARTICOLO 38 – COMPLIANCE SOFTWARE	49

CONDIZIONI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

L'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (nel seguito <<INAIL>> o <<Amministrazione>> o <<Istituto>>), codice fiscale n. 01165400589, partita IVA n. 00968951004 – rappresentato dal Dott. Stefano Tomasini, nella funzione di Direttore Centrale per l'Organizzazione Digitale, con la qualifica di Dirigente Generale, domiciliato per la carica in Roma, Via Santuario Regina degli Apostoli n. 33 (di seguito per brevità anche “Committente” o “Amministrazione”),

E

la Società **IBM Italia S.p.A.**, con sede legale in Segrate (MI), Circonvallazione Idroscalo, P.IVA 10914660153, nella persona del Procuratore Speciale con legale rappresentanza Dott. Fabio Giovanardi giusta i poteri conferitegli dal Notaio Dr. Alessandra Zizanovich in Milano repertorio n. 14648/6300 in data 8 maggio 2009, domiciliato per la carica presso la sede sociale (di seguito per brevità anche “Società”, “Fornitore” o “Impresa”),

PREMESSO CHE

- a) l'articolo 29, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici” («Decreto Salva-Italia»), prevede che gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale possano avvalersi di Consip S.p.A. per lo svolgimento di funzioni di centrale di committenza stipulando apposite convenzioni per la disciplina dei propri rapporti. Su tale base normativa, la INAIL e Consip S.p.A. (nel seguito Consip) hanno stipulato apposita Convenzione il 3 dicembre 2018;
- b) in forza di quanto precede, Consip ha provveduto allo svolgimento di tutte le attività connesse all'espletamento delle procedure di acquisizione fino all'aggiudicazione definitiva delle stesse tra cui anche la procedura in oggetto;
- c) l'Impresa è risultata aggiudicataria della procedura, a tal fine indetta dalla Consip nell'interesse di INAIL, per la prestazione delle attività indicate nell'art. 2;
- d) l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, ha prestato la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo l'importo ivi indicato o il diverso importo determinato secondo le modalità previste, ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti; tale documentazione, anche

se non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto potrà procedere alla stipula del presente contratto;

- e) successivamente alla stipula da parte dell'Impresa, INAIL procederà alla sottoscrizione del contratto, di cui provvederà alla gestione tecnica e amministrativa;
- f) il codice identificativo del presente contratto, CIG, è il seguente: 7927784650;

l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi Allegati (Allegato I – Dichiarazione d'offerta; Allegato II - Capitolato tecnico; Allegato III; Allegati tecnici IBM presentati in sede di offerta, ivi incluso il Piano di Fatturazione approvati da INAIL, Atto di designazione a Responsabile del Trattamento dei dati personali);

- g) definiscono in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;
- h) il fornitore espressamente prende atto ed accetta che tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi "solari" ove non espressamente dichiarato;

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

CONDIZIONI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO

ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE, NORME REGOLATRICI E CLAUSOLA DI PREVALENZA, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Le premesse di sopra, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto così come gli Allegati di cui al punto f) delle Premesse, fatto salvo quanto di seguito espresso in caso di discordanza, nonché la dichiarazione del legale rappresentante posta in calce al presente atto. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi Allegati:

- a) dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 e nel D.M. 8 febbraio 1986 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica;
- b) dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione e di finanza pubblica;
- c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;

- d) dal documento Patto di Integrità redatto da INAIL consultabile sul sito www.inail.it;
- e) dalla direttiva 19 dicembre 2003 “Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle Pubbliche Amministrazioni” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2004;
- f) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ;
- g) dalle disposizioni di cui al d.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, non abrogate dal D.lgs. n. 50/2016, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del medesimo D.lgs. dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i.;
- h) dalle linee guida adottate dall’A.N.A.C. e dai decreti attuativi del D.Lgs. 50/2016;
- i) dal decreto legislativo 9 aprile n. 2008, n. 81;
- j) dalla legge sul diritto d’autore, legge n. 633/1941 e s.m.i.;
- k) da ogni altra normativa italiana e comunitaria applicabile al presente contratto;
- l) dal decreto ministeriale 7 marzo 2018, n. 49;
- m) dalle Circolari Agid nn. 2 e 3 del 8 aprile 2018;
- n) dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati.

L’Impresa assicura il rispetto degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X, D.Lgs. 50/2016.

In caso di discordanza o contrasto, il Contratto, gli atti ed i documenti tutti della procedura prodotti da Consip - nella sua qualità di centrale di committenza per le acquisizioni di beni e servizi in favore della INAIL - prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dall’Impresa, a nulla valendo ulteriori clausole di prevalenza contenuti in tali ultimi documenti, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall’Impresa ed accettate da Consip e/o INAIL. Eventuali modifiche agli Allegati – in quanto standard aziendali, che l’Impresa intende apportare in corso di esecuzione contrattuale - non avranno efficacia sul presente accordo, salvo espressa autorizzazione di INAIL e /o Consip, che dovrà /dovranno essere comunque preventivamente informate e rilasciare, se del caso, espressa autorizzazione all’efficacia delle suddette modifiche.

In considerazione che il presente Contratto disciplina in modo esaustivo le regole tra le parti, eventuali modifiche e difformità di esecuzione, di qualsivoglia natura, al Contratto dovranno farsi per iscritto, previo accordi tra INAIL e l’Impresa.

L'INAIL, ai sensi di quanto stabilito dalla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC.), n. 1 del 10/01/2008, provvederà a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI

Nel corpo del presente Contratto, i termini e le espressioni di seguito indicati debbono essere interpretati secondo le definizioni che vengono date in quest'articolo.

- a) **Ambiente Operativo Specificato:** è costituito da macchine e programmi con i quali un Programma IPLA è designato ad operare.
- b) **Copia Autorizzata:** è la riproduzione di Programmi consentita in base alle condizioni di licenza del singolo Programma, direttamente o indirettamente, dal loro supporto originale dietro autorizzazione dell'Impresa.
- c) **Informazioni relative alla licenza:** è il documento che contiene le informazioni specifiche di un Programma IPLA e contenuto nel libretto che accompagna il Programma. Le Informazioni relative alla licenza si possono trovare anche in file nella directory del Programma e presso il sito web <http://www.ibm.com/software/sla/>.
- d) **Licenze d'uso IPLA S/390:** è un Programma IBM fornito in uso perpetuo, acquistato in soluzione unica e quotato in funzione della capacità elaborativa su cui è eseguito.
- e) **Licenze SW in modalità SaaS:** accesso a (i) funzionalità di Programmi, (ii) infrastruttura e (iii) supporto tecnico mediante Internet.
- f) **Amministrazione ovvero Committente ovvero Istituto ovvero INAIL:** deve intendersi l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro.
- g) **Capacità:** processare/i, memoria o altre risorse della Macchina, che sono installati in una Macchina System z. La capacità può includere:
 - (i) Capacità General Purpose Engine: General Purpose Engine è un processore su cui o in congiunzione col quale l'Impresa autorizza il Licenziatario ad utilizzare l'IBM Licensed Internal Code ("LIC") per eseguire tutti i tipi di carico di lavoro ("workload"). L'Impresa identifica i General Purpose Engine mediante un feature code;
 - (ii) Capacità Specialty Engine (inclusi a titolo esemplificativo i System z Application Assist Processor ("zAAP") ed i System z Integrated Information Processor ("zIIP")): Specialty Engine è un processore su cui o in congiunzione col

quale l'Impresa autorizza il Licenziatario ad eseguire solo ed esclusivamente il Workload Autorizzato (come infra definito) e su cui o in congiunzione col quale l'Impresa autorizza il Licenziatario ad utilizzare il LIC IBM per eseguire solo ed esclusivamente il Workload Autorizzato. IBM identifica gli Specialty Engine mediante un feature code;

(iii) **Capacità Built-in non Autorizzata:** è una Capacità Built-in che il Licenziatario non è autorizzato da IBM ad accedere o utilizzare;

h) Workload Autorizzato: è lo specifico e limitato workload (inclusi a titolo esemplificativo programmi, codice o istruzioni in linguaggio Macchina) che IBM ha autorizzato per iscritto (ad esempio nelle Lettere d'Annuncio o anche "Announcement Letter/s") ad eseguire su un particolare tipo di Capacità Specialty Engine. Per ogni tipo di Capacità Specialty Engine, l'esecuzione di ogni altro workload diverso dal Workload Autorizzato è da considerarsi come Capacità Built-in- Capacity non Autorizzata;

i) Valore di Inventario Effettivo: si intende la sommatoria dei canoni periodici dei Programmi IBM ICA 5/390 installati in qualsiasi momento, a partire dalla data di inizio periodo. Il Valore di Inventario Effettivo verrà calcolato con la tipologia di canone più favorevole a cui l'Amministrazione è eleggibile al momento dell'utilizzo. Il Valore d'Inventario Effettivo non comprende alcun canone per l'utilizzo dei Programmi ICA 5/390 usati per eseguire sulla Capacità Specialty Engine esclusivamente un Workload Autorizzato, ma comprende invece i canoni per l'utilizzo sulla Capacità Specialty Engine di workload diversi dal Workload Autorizzato. Tali canoni verranno pertanto calcolati sulla base delle tariffe applicabili previsti per la Capacità General Purpose Engine. Se viene stabilito in un qualsiasi momento che il Licenziatario abbia eseguito su una Capacità Specialty Engine un Workload diverso dal Workload Autorizzato, il Valore d'Inventario Effettivo verrà ricalcolato utilizzando, per i Programmi ICA 5/390 installati su tale Capacità Specialty Engine, le tariffe applicabili ad una Capacità General Purpose Engine.

j) Macchina Specificata: definisce

(i) la macchina sulla quale l'Amministrazione utilizza un Programma ICA 5/390 e per la quale l'Impresa richiede all'Amministrazione di notificarle il tipo/modello ed il numero di serie; ovvero

(iii) qualsiasi macchina sulla quale l'Amministrazione usa il Programma ICA S/390, qualora l'Impresa non richieda all' Amministrazione di fornire l'identificazione di cui al precedente punto.

- k) **Programma ICA S/390:** sono Programmi IBM forniti in licenza d'uso non esclusiva da utilizzare esclusivamente nell'ambito del proprio Gruppo Aziendale, limitatamente al territorio italiano, della Repubblica di San Marino o dello Stato della Città del Vaticano. I Programmi sono di proprietà della International Business Machines Corporation o di una delle sue controllate e/o collegate o di un fornitore della IBM, sono tutelati dalla legge sul diritto di autore e vengono concessi in licenza.
- l) **Programma IPLA S/390:** è un Programma IBM fornito in uso perpetuo, acquistato in soluzione unica e quotato in funzione della capacità elaborativa su cui è eseguito. La manutenzione ai suddetti programmi viene fornita attraverso la sottoscrizione di un canone annuale.
- m) **Programma IPLA Passport Advantage:** è un Programma IBM fornito in uso perpetuo, acquistato in soluzione unica e quotato in funzione della capacità elaborativa su cui è eseguito o sul numero di utenti che lo utilizzano. La manutenzione ai suddetti programmi viene fornita attraverso la sottoscrizione di un canone annuale.

ARTICOLO 3 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1. INAIL stipula con l'Impresa, che accetta, l'affidamento della fornitura dei beni e servizi di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Il perimetro di acquisizione prevede una parte base ed una parte opzionale. Il perimetro base è costituito da prodotti che saranno acquistati subito dopo la stipula del contratto e servizi che saranno acquistati per tutta la durata contrattuale, mentre il perimetro opzionale prevede prodotti e relativi servizi per i quali l'Istituto avrà la facoltà di acquisto durante la vigenza contrattuale, se necessari, il tutto come dettagliatamente descritto nel Capitolato Tecnico (Allegato 2). Si riporta di seguito l'elenco dei prodotti e servizi IBM per INAIL di cui all'Allegato 2 - Capitolato Tecnico.

A) Perimetro Base

- a) Licenze del listino MLC ICA S/390 per 12 mesi , di cui alla Tabella A del Capitolato Tecnico;

- b) Licenze del listino IPLA Passport Advantage comprensive del servizio di manutenzione per 12 mesi, di cui alla Tabella B1 del Capitolato Tecnico;
- c) Licenze in modalità Token per 36 mesi di cui alla Tabella B3 del Capitolato Tecnico;
- d) Licenze del listino IPLA Passport Advantage in modalità SaaS della famiglia Watson per 36 mesi, di cui alla Tabella B5 del Capitolato Tecnico;
- e) Rinnovo del servizio di manutenzione per le licenze già in uso del listino IPLA S/390 per 12 mesi, di cui alla Tabella C1 del Capitolato Tecnico;
- f) Rinnovo del servizio di manutenzione per le licenze già in uso del listino IPLA Passport Advantage per tutta la durata contrattuale (36 mesi) o come puntualmente specificato, di cui alla Tabella D1 del Capitolato Tecnico;
- g) Rinnovo del servizio di manutenzione per le nuove licenze del listino IPLA Passport Advantage per 24 mesi, di cui alla Tabella D2 del Capitolato Tecnico;
- h) Rinnovo del servizio di manutenzione per le licenze in modalità Token per 24 mesi di cui alla Tabella D4 del Capitolato Tecnico;
- i) Servizi professionali di cui alla Tabella E del Capitolato Tecnico.

B) Perimetro Opzionale

- a) Licenze del listino IPLA Passport Advantage comprensive del servizio di manutenzione per 12 mesi, di cui alla Tabella B2 del Capitolato Tecnico;
 - b) Licenze in modalità Token per 24 mesi di cui alla Tabella B4 del Capitolato Tecnico;
 - c) Rinnovo del servizio di manutenzione per le nuove licenze del listino IPLA Passport Advantage per 12 mesi, di cui alla Tabella D3 del Capitolato Tecnico;
 - d) Rinnovo del servizio di manutenzione per le licenze in modalità Token per 12 mesi di cui alla Tabella D5 del Capitolato Tecnico.
2. I prodotti elencati alle lettere a), b), c) e d) del perimetro base e alle lettere a) e b) del perimetro opzionale, definiti, per semplicità, anche *fornitura*, dovranno essere corredati dalla relativa documentazione tecnica e d'uso, redatta prevalentemente in lingua italiana. In caso di acquisizione di beni e servizi del perimetro opzionale si applicherà la stessa disciplina prevista per beni e servizi del perimetro base.
3. Con riferimento all'erogazione di servizi professionali, l'Impresa prende atto ed accetta che INAIL non garantisce l'attivazione dei predetti servizi, se non nel limite del 10% dell'importo contrattuale complessivo relativo ai servizi professionali, riservandosi, pertanto, di attivare i predetti servizi in misura ampiamente inferiore a quanto indicato nel Capitolato Tecnico. Tali servizi potranno essere acquistati, ove necessario, fino alla concorrenza del corrispettivo massimo complessivo.

4. L'Impresa prende atto e accetta che l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto comporterà, ove applicabile, la realizzazione e la consegna dei prodotti, output, deliverable, derivanti o funzionali all'erogazione del servizio in favore di INAIL.

ARTICOLO 4 - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

1. La Committente si riserva la facoltà di chiedere al Fornitore, nei limiti di quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, prestazioni supplementari che si rendano necessarie e non siano incluse nel contratto, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 106, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 50/2016; la Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all'art. 106, comma 8 del medesimo decreto.
2. La Committente si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente contratto ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera c), D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 106, comma 14, del D. Lgs. 50/2016, la Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati.
3. Nei casi di cui ai precedenti due commi del presente articolo, la Committente eseguirà le pubblicazioni prescritte dall'art. 106, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016.
4. La Committente si riserva la facoltà, di cui all'art. 106, comma 1, lett. e) D.lgs. n. 50/2016, di apportare modifiche non sostanziali al Contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno del corrispettivo complessivo.
5. Ai sensi dell'art. 106, c. 12 del D.Lgs. 50/2016, ove ciò si renda necessario in corso di esecuzione, la Committente potrà imporre al Fornitore un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti nel presente contratto. In tal caso, il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Si precisa che, in caso di diminuzione delle prestazioni, il Fornitore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari specificati nella Dichiarazione d'offerta.
6. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non è stata approvata dalla Committente nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi

di sorta e comporteranno, da parte del Fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

7. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 106, d.lgs. 50/2016.

ARTICOLO 5 - DURATA CONTRATTUALE

1. Fermo restando la durata illimitata di tutte le licenze a tempo indeterminato installate nel corso del Contratto, il presente contratto, con tutti i suoi adempimenti, spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine il 30 giugno 2022, e comunque fino al termine dell'erogazione del servizio di manutenzione dei beni oggetto del contratto. L'avvio dell'esecuzione delle attività avverrà, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 32, comma 13, D. Lgs. 50/2016, contestualmente alla stipula. Le parti convengono pattiziamente che la data di stipula del contratto coincide con la data di sottoscrizione da parte di INAIL.

Al termine di validità del contratto deve intendersi cessato ogni rapporto e obbligazione tra le parti. Non potrà essere prevista alcuna situazione che determini rinnovo automatico del contratto. In caso vi fosse la volontà e le condizioni di legge di prolungare il presente rapporto, le parti stipuleranno un nuovo contratto.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, INAIL si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. In caso di sospensione si applicano le disposizioni previste dall'art. 107 del D.lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 6 - TERMINI E LUOGO DI CONSEGNA DEI PRODOTTI

1. La consegna dei prodotti software del perimetro base di cui all'art. 3 comma 1 lettere a), b), c) e d), avverrà entro 24 (ventiquattro) ore dalla stipula del contratto attraverso la messa a disposizione sul sito per il download. Si precisa che detti prodotti sono acquistati su territorio nazionale.
2. Ciascuna componente di fornitura dovrà essere corredata dalla relativa documentazione e manualistica, nonché da tutta la documentazione tecnica necessaria per il corretto utilizzo.

ARTICOLO 7 - LUOGO DI EROGAZIONE DEI SERVIZI

1. Il servizio di manutenzione software di cui all'Articolo 3, comma 1 lettere e), f), g), h) e all'Articolo 3, comma 2 lettere c) e d), comprende la fornitura di eventuali aggiornamenti (nuove release), ovvero di nuove versioni, se correttive di malfunzionamenti, che l'Impresa dovesse rendere disponibili. Al fine di offrire un servizio di manutenzione e supporto ai Prodotti Software IBM, oggetto del presente Contratto, l'Impresa potrà avvalersi della presenza di consulenti dei Laboratori IBM.
2. Ove dovesse rendersi necessario l'intervento del personale della Società presso la sede INAIL, questo dovrà essere effettuato, nel totale rispetto delle norme di sicurezza ivi vigenti, durante il normale orario di lavoro dell'Amministrazione INAIL dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 18,00 salvo eventuali urgenze che implicheranno interventi anche al di fuori di tali orari e giorni o comunque diverso accordo tra le parti.
3. Inoltre, l'Impresa prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici di INAIL continueranno ad essere utilizzati, per la loro destinazione istituzionale, dal personale di INAIL medesima e/o di terzi autorizzati.
4. L'Impresa si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze di INAIL, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

ARTICOLO 8 - MODALITÀ ED ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI

1. È a carico del Fornitore l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele richieste dalla legge per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone a INAIL, a richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne INAIL da qualsivoglia onere e responsabilità ad eccezione di quanto ad a esclusiva competenza di quest'ultima.
2. Per le prestazioni contrattuali dovute, l'Impresa si obbliga altresì ad avvalersi esclusivamente di risorse altamente specializzate in linea con la prassi di mercato.
3. Le risorse preposte all'esecuzione delle attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici di INAIL potranno accedervi nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, previa comunicazione ad INAIL, prima dell'inizio delle attività suddette, dei

relativi nominativi e dati anagrafici unitamente agli estremi di un documento di identificazione, o comunque nel rispetto delle regole/prassi INAIL che regolano l'accesso di soggetti terzi presso i suoi locali.

4. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, INAIL, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

ARTICOLO 9 - ULTERIORI OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale esecuzione dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, e ove applicabili ai beni oggetto del presente contratto, anche quelli relativi:
 - alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della fornitura e dei servizi accessori, nonché ai connessi oneri assicurativi;
 - allo sgombero e all'asporto, a lavoro ultimato, dei materiali residui di imballaggio, in conformità alle norme vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti. La rimozione dei residui, di cui al presente punto, dovrà risultare da apposita nota sottoscritta da un incaricato dell'Impresa e da un incaricato INAIL. A tal fine l'Impresa dichiara espressamente, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa, che tali residui sono stati da essa prodotti.
2. L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni tutte oggetto del presente Contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, nonché nel presente Contratto e negli ulteriori suoi allegati.
3. L'Impresa si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore in Italia e nell'Unione Europea, ove applicabili, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente Contratto. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa

di ulteriori compensi, a tal titolo, nei confronti di INAIL per l'adempimento di dette norme e prescrizioni.

4. I prodotti software oggetto della fornitura dovranno essere conformi, salva espressa autorizzazione di INAIL, alle eventuali variazioni, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico, negli Allegati tecnici e nella relativa documentazione tecnica e d'uso.
5. Per quanto concerne l'erogazione dei Servizi, l'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne INAIL da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, in materia di diritto d'autore e sanitarie vigenti nei limiti di cui al comma 4.
6. L'Impresa si obbliga a consentire ad INAIL di procedere alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
7. L'Impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da INAIL, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del Contratto anche con riferimento a quanto potrà essere richiesto da ANAC.
8. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, INAIL, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di risolvere il presente Contratto sulla base di quanto previsto al successivo articolo 30 "Risoluzione".

ARTICOLO 10 – GESTIONE DEL CONTRATTO

1. Ai fini della gestione del presente Contratto vengono individuati i seguenti responsabili per ciascuna delle Parti:

Per INAIL, è designato quale Responsabile del procedimento il dott. _____, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 31, D.Lgs. n. 50/2016 e Direttore dell'esecuzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 101, d.lgs. 50/2016, , il Dott. _____.

Per l'impresa, il responsabile della fornitura è il Dott. che dovrà assicurare la propria reperibilità durante l'esecuzione della fornitura, dalle ore 8.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì; in particolare, tale responsabile sarà l'unico interlocutore di INAIL per l'organizzazione delle attività oggetto della Fornitura.

ARTICOLO 11 - TITOLARITÀ DELLE LICENZE D'USO E ALTRE CONDIZIONI DI LICENZA

1. INAIL acquisisce la titolarità delle licenze d'uso a partire dalla "Data di Accettazione della Fornitura" di cui all'articolo 14 "Verifica di conformità", a prescindere dall'avvenuto pagamento.
2. Le licenze d'uso dei prodotti software IPLA Passport Advantage, di cui all'art. 3 comma 1, lettera b) , nonché la proprietà della relativa documentazione, sono concesse ad INAIL in modo perpetuo, non esclusivo e trasferibile solo ai sensi dell' articolo 6 della direttiva 19 dicembre 2003, ad eccezione delle licenze in modalità Token e SaaS di cui all'art.3 comma 1, lettere c) e d) che sono a tempo determinato; INAIL ne sarà titolare a partire dalla "Data di accettazione della fornitura"; le licenze dovranno prevedere espressamente la facoltà di utilizzo dei prodotti software, nonché delle relative versioni correttive, da parte del personale di INAIL e di terzi da questa autorizzati nel rispetto dei termini e delle condizioni di cui al presente contratto e suoi allegati. Con riferimento alle licenze, INAIL deve intendersi quale unico titolare delle licenze oggetto del presente contratto. Con riferimento alla disciplina sull'utilizzo delle licenze si rimanda anche a quanto disciplinato sulla normativa del diritto d'autore (legge n. 633/1941 e s.m.i).
3. Le licenze del listino MLC ICA S/390 di cui all'art. 3 comma 1, lettere a), nonché la relativa documentazione, sono concesse ad INAIL a tempo determinato, non esclusivo e non trasferibile; le licenze dovranno prevedere espressamente la facoltà di utilizzo dei prodotti software, nonché delle relative versioni correttive, da parte del personale di INAIL e di terzi da questa autorizzati, che operino presso le infrastrutture di INAIL. Si riporta di seguito che:

- (i) INAIL può utilizzare i Programmi ICA S/390 in accordo con le condizioni ICA S/390 incluse le Condizioni Integrative allegate all'Offerta Tecnica, che regolano i termini e le condizioni di eleggibilità a determinati canoni ricorrenti (es. PSLC, WLC, ecc) senza incorrere in ulteriori addebiti economici oltre a quanto previsto nel corrispettivo contrattuale, a condizione che il Valore di Inventario Effettivo non ecceda gli importi di seguito specificati ("Massimali Annuì")

Data di Inizio Periodo	Data di Fine Periodo	Massimali Annuì
01/07/2019	30/06/2020	XXXXX

- (ii) INAIL concorda che: 1) il Massimale Annuo è stato fissato sulla base di inventari, sistemi operativi e proiezioni di crescita forniti da INAIL; 2) conosce i presupposti su

cui sono stati calcolati i Massimali Annuì e 3) può superare i Massimali Annuì senza incorrere in corrispettivi aggiuntivi all'interno dei limiti di seguito riportati:

Periodo	Importo massimo di protezione(€)
1^ anno	XXX

- (iii)** Se, in qualunque momento, il Valore di Inventario Effettivo eccederà il relativo Massimale Annuo, comprensivo dell'importo di protezione, ove previsto, INAIL concorda di pagare l'importo eccedente, dal momento in cui questo viene superato e fino alla Data di Fine Periodo a cui il Massimale Annuo si riferisce. Se si determina che in qualunque momento INAIL non si è qualificata alla metrica di prezzo delle licenze che è stata utilizzata per il calcolo del Valore di Inventario Effettivo (ad.es qualificazione ai criteri di aggregazione Parallel Sysplex o di utilizzo dei Programmi in modalità zNalc), questo verrà ricalcolato usando la metrica di prezzo per la quale INAIL si è qualificata in quel periodo di tempo e INAIL sarà responsabile dell'intero pagamento dell'importo addizionale dovuto, con riferimento a listino allegato al Contratto. Tale importo sarà corrisposto e dedotto dai corrispettivi disponibili per la componente opzionale.
- (iv)** Se si determina che in un qualunque periodo di tempo INAIL avrà eseguito su Capacità Specialty Engine qualsiasi carico di lavoro diverso dal Workload Autorizzato, il Valore di Inventario Effettivo verrà ricalcolato usando per i Programmi ICA S/390 installati su tale Capacità Specialty Engine i canoni applicabili a Capacità General Purpose Engine e INAIL sarà responsabile per il pagamento dell'importo addizionale dovuto, con riferimento a listino allegato al Contratto. Tale importo sarà corrisposto e dedotto dai corrispettivi disponibili per la componente opzionale.
- (v)** In tutti i casi in cui si verifichi un livello di consumo eccedente il Massimale Annuo di Riferimento, comprensivo dell'importo di protezione, nonché un uso non autorizzato dei programmi ICA/S390, l'Impresa elaborerà il prospetto del dovuto per la parte eccedente tale Massimale Annuo di Riferimento, comprensivo dell'importo di protezione e lo trasmetterà all'Amministrazione almeno 60 giorni solari prima della fatturazione. L'Impresa applicherà il listino allegato al contratto in oggetto e presente nell'offerta economica, il listino di riferimento ha valenza per tutta la durata contrattuale. L'Impresa si impegna inoltre a fornire, nel caso di

consumo eccedente il Massimale Annuo di Riferimento, comprensivo dell'importo di protezione, le MSU effettivamente utilizzate, il dettaglio dei prezzi di listino per fasce di MSU eccedenti il Massimale Annuo di Riferimento, comprensivo dell'importo di protezione, nonché tutti gli strumenti che consentono a INAIL di verificare il consumo eccedente i massimali annui ed il relativo corrispettivo dovuto.

(vi) Uso alternativo di importi non utilizzati relativamente ai prodotti MLC ICA S/390.

Nel caso in cui entro il 30 Aprile 2020 l'Amministrazione preveda che il consumo reale di MLC ICA S/390 sia inferiore al Massimale Annuo stabilito per tale anno, IBM riconosce ad INAIL la possibilità di utilizzare la quantità di CAP residuo per acquisire ulteriori licenze e relativo servizio di manutenzione del listino IPLA Passport Advantage previste nel perimetro opzionale, con lo stesso fattore di recupero ($xxx\text{€ di MLC ICA S/390} = yyy\text{€}$). INAIL dovrà comunicare per iscritto al Fornitore l'esercizio della presente opzione 60 giorni prima della scadenza dell'annualità – 30 Giugno 2020.

ARTICOLO 12 - GARANZIE

1. L'Impresa garantisce la titolarità delle licenze d'uso dei programmi software forniti e dichiara che tali suoi diritti sono liberi da vincoli o diritti a favore di terzi.
2. L'Impresa, conformemente alle proprie specifiche, garantisce di adottare tutte le misure utili alla rilevazione e rimozione di virus noti alla data di disponibilità sul mercato dei prodotti software oggetto del presente Contratto.
3. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo INAIL restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici dei vari materiali componenti la fornitura.
4. Le Parti convengono che i termini di cui agli articoli 1495, 1511 e 1667 c.c. decorreranno dalla "Data di accettazione della Fornitura" di cui al successivo articolo "Verifica di conformità".
5. Il termine per la denuncia dei vizi non riconoscibili viene convenuto in 6 (sei) mesi dalla scoperta.
6. In caso di inadempienza da parte dell'Impresa anche ad una soltanto delle obbligazioni di cui ai precedenti commi, INAIL, fermo restando il risarcimento di tutti i danni, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 28 "Risoluzione" in seguito riportato, nonché dell'art. 1456 c.c.

ARTICOLO 13 - CONSEGNA

1. Con riferimento alla fornitura dei prodotti software di cui al precedente articolo 3 comma 1, lettere b) e c), essi saranno consegnati entro 24 (ventiquattro) ore dalla stipula del contratto, mentre l'installazione sarà a carico di INAIL. Pertanto, entro detto termine i menzionati prodotti dovranno essere scaricabili via internet in quanto per consegna si intende la messa a disposizione dei prodotti per il download degli stessi.
2. Con riferimento alle licenze MLC, di cui all'art.3, comma 1 lettera a) si precisa che le stesse sono già installate presso i sistemi INAIL, in quanto trattasi di mero rinnovo dell'autorizzazione all'uso. Pertanto non è prevista attività di consegna. Si precisa che la consegna dei prodotti software di cui ai precedenti commi del presente articolo si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, nessuno escluso.
3. Con riferimento alla fornitura dei prodotti software in modalità SaaS della famiglia Watson di cui al precedente articolo 3 comma 1, lettera d) essi saranno resi disponibili entro 24 (ventiquattro) ore dalla stipula del contratto.

ARTICOLO 14 - VERIFICA DI CONFORMITÀ

Per la fornitura:

1. La verifica di conformità avverrà con diverse modalità, come meglio espresso in seguito, a seconda della natura e delle caratteristiche delle componenti dell'oggetto contrattuale, e comunque considerate idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale. Sarà realizzata, comunque, in contraddittorio tra le parti, ed effettuata, per INAIL, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 102 del D.lgs. 50 del 18 aprile 2016.
2. Per quanto riguarda i prodotti software di cui all'art. 3 comma 1 lettera a), la verifica di conformità avrà ad oggetto la mera presa d'atto di INAIL dell'effettiva possibilità di utilizzare le suddette licenze, già installate presso INAIL medesima, in conformità con quanto previsto dal precedente art. 11.
3. Per quanto riguarda i prodotti software di cui all'art. 3 comma 1 lettere b), c) e d), la verifica di conformità sarà tesa a verificare:
 - a. l'effettiva disponibilità del download del software IBM sul sito web indicato dall'Impresa;

- b. la corrispondenza del software messo a disposizione di INAIL rispetto a quanto ordinato.
4. Delle operazioni di Verifica di conformità verrà redatto apposito processo verbale che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al responsabile del procedimento per gli adempimenti di competenza.
5. Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascerà il certificato di verifica di conformità qualora risulti che l'Impresa ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto al precedente comma e all'art. 102, d.lgs. n. 50/2016.
6. Nel caso di esito positivo della singola verifica di conformità delle licenze, la data del verbale della relativa verifica di conformità verrà considerata quale "Data di Accettazione della Fornitura" da parte di INAIL.
7. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, l'Impresa dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni solari. In tale ipotesi la verifica di conformità verrà ripetuta, ferma l'applicazione delle penali relative di cui al successivo articolo "Penali". Tutti gli oneri che INAIL dovrà sostenere saranno posti a carico dell'Impresa.
8. Nell'ipotesi in cui anche la seconda verifica di conformità dia esito negativo, INAIL, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art. 30 "Risoluzione", nonché dell'art. 1456 c.c.. INAIL procederà, inoltre, alle attività di controllo sull'esecuzione dei contratti ai sensi ex art. 106 comma 6, D.lgs. 50/2016 riservandosi la possibilità di effettuare controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
9. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Impresa.
10. Il soggetto incaricato da INAIL, a seguito dell'intervenuta ultimazione dei servizi/forniture si impegna a rilasciare il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.
11. Su richiesta dell'Impresa, il Responsabile del Procedimento emetterà il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF), coerentemente al modello predisposto dall'ANAC. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica dell'avvenuta consegna della fornitura dei beni oggetto dell'appalto e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.

12. Le parti espressamente convengono che, le verifiche di conformità si dovranno concludere entro entro 5 (cinque) giorni dalla data di consegna per i prodotti software del perimetro base di cui all' Articolo 3 comma 1 lettere b), c) e d).

Per i servizi:

13. In corso di contratto, INAIL effettuerà, altresì, la verifica di conformità delle prestazioni del servizio di manutenzione e dei servizi professionali, che sarà volto a certificare che le prestazioni contrattuali siano eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico-funzionale, nonché nel rispetto dei livelli di servizio e verrà svolta nel rispetto di quanto previsto dall'art. 102 del D.lgs. 50 del 18 aprile 2016, con cadenza trimestrale posticipata per il servizio di manutenzione a pagamento, a cadenza mensile posticipata per i servizi professionali.

14. Delle operazioni di Verifica di conformità verrà redatto apposito processo verbale, che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al responsabile del procedimento per gli adempimenti di competenza la cui data varrà quale Data di accettazione del servizio nel periodo di riferimento. La Verifica di conformità si intende positivamente superata solo nel caso in cui le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte ovvero che l'oggetto del contratto - in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative - è stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali.

15. Fatta salva l'applicazione di penali, nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie che secondo INAIL, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, la verifica verrà interrotta e riprenderà ex novo dal momento in cui INAIL riterrà ripristinate, da parte del fornitore, le sopracitate anomalie.

16. L'Impresa dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per INAIL, all'eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le operazioni di verifica, secondo i tempi di ripristino indicati nel Capitolato Tecnico o di quelli migliorativi.

17. Tutti gli eventuali oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Impresa.

18. Il Fornitore si impegna a utilizzare gli strumenti di Project Portfolio Management (PPM) in dotazione presso l'INAIL per pianificare e consuntivare le attività, giorni ed ore di supporto erogate, secondo le modalità comunicate dall'Istituto stesso. INAIL rilascerà il certificato di verifica di conformità qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto al precedente comma e all'art. 102, d.lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 15 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE

1. Per le licenze software di cui all' Articolo 3 comma 1 lettere a) ed e) l'Impresa si obbliga a prestare il servizio di manutenzione a decorrere dalla relativa "Data di accettazione della fornitura" e per 12 mesi.
2. Per le licenze software di cui all' Articolo 3 comma 1 lettera b) i primi 12 mesi del servizio di manutenzione devono intendersi in garanzia; i successivi 24 mesi sono a pagamento e retribuiti nelle modalità espresse nell'articolo "Fatturazione".
3. Per le licenze software di cui all' Articolo 3 comma 1 lettere c), d), f), g) e h) l'Impresa si obbliga a prestare il servizio di manutenzione a decorrere dalla relativa "Data di accettazione della fornitura" e per l'intera durata contrattuale o come specificato puntualmente nel Capitolato Tecnico.
4. Il servizio di manutenzione in garanzia dovrà essere erogato a propria cura e spese e senza alcun onere aggiuntivo per INAIL, intendendosi ricompreso nel corrispettivo di cui al successivo articolo 20 "Corrispettivo".
5. Il servizio di manutenzione software, che dovrà essere prestato con le modalità indicate nel presente articolo, comprende tutti gli oneri necessari per la perfetta e puntuale esecuzione del servizio stesso, nonché ogni altro onere per mantenere e/o riportare i prodotti software in stato di funzionamento coerente con la documentazione, nonché le modifiche tecniche atte ad elevare il grado d'affidabilità, a migliorarne il funzionamento ed aumentarne la sicurezza.
6. Il servizio di manutenzione software comprende la fornitura di eventuali aggiornamenti (nuove release), ovvero di nuove versioni, se correttive di malfunzionamenti, che l'Impresa dovesse rendere disponibili. Al fine di offrire un servizio di manutenzione e supporto ai Prodotti Software IBM, oggetto del presente Contratto, l'Impresa potrà avvalersi della presenza di consulenti dei Laboratori IBM. Si precisa che, ai fini del presente contratto, per malfunzionamento si intende qualsiasi anomalia funzionale che, direttamente o indirettamente, provochi l'interruzione o la non completa disponibilità delle funzionalità del software oggetto della fornitura. Le funzionalità sono contenute nella relativa documentazione tecnica e manualistica d'uso.
7. A fronte di una registrazione gratuita sul sito <https://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=ibm10718119> l'impresa fornirà ad INAIL notifiche sugli aggiornamenti software e le 'correzioni' per problemi e criticità note che includono potenziali problematiche di sicurezza e/o salvaguardia dei dati. La periodicità

di invio di tali segnalazioni può essere personalizzata al fine di ricevere segnalazioni più tempestive.

8. Della avvenuta messa a disposizione degli aggiornamenti e delle correzioni farà fede la data specificata sul sito di cui al precedente comma 5.
9. Ove dovesse rendersi necessario l'intervento del personale dell'Impresa presso la sede di INAIL questo dovrà essere effettuato, nel totale rispetto delle norme di sicurezza ivi vigenti, durante il normale orario di lavoro di INAIL dal lunedì al venerdì dalle ore 08,00 alle ore 18,00 salvo eventuali urgenze che implicheranno interventi anche al di fuori di tali orari e giorni.
10. Le problematiche già note, in quanto già in precedenza affrontate, dovranno essere risolte dall'Impresa attraverso una delle seguenti attività:
 - invio di un nuovo Release, contenente la correzione, o segnalazione della banca dati dal quale lo stesso può essere prelevato;
 - fornitura di una correzione ("fix", "temporary fix"), di una procedura di esclusione ("bypass", "circumvention"), ovvero di una restrizione d'uso permanente;
 - confermare che il problema sarà risolto in un nuovo Release, o che il Programma opera secondo le sue Specifiche.
11. Per i problemi di tipo nuovo, l'Impresa fornisce assistenza remota per l'individuazione degli eventuali guasti del Codice del Programma. Fermo restando l'impegno dell'Impresa a compiere tutte le azioni necessarie per pervenire all'eliminazione di eventuali malfunzionamenti nel minor tempo possibile ivi compresa la fornitura di bypass, workaround e circumvention, resta salvo quanto previsto nel comma 18.
12. Il servizio di manutenzione software sarà prestato dall'Impresa con le seguenti modalità:
 - Comprende la distribuzione dei nuovi Release, correzioni ed esclusioni.A fronte dell'annuncio di nuove Release di uno dei Programmi oggetto del presente contratto, che comprendono tutte le correzioni fino a quel momento disponibili, l'Impresa avrà facoltà di interrompere i servizi per i Release precedenti, fermo restando l'erogazione del servizio di manutenzione per i nuovi Release. IBM comunicherà la data di fine del supporto (cosiddetta "End of Support") con un preavviso di 12 mesi, tramite e-mail inviate ai referenti INAIL destinatari delle newsletter relative agli aggiornamenti. In caso di malfunzionamento derivante dall'utilizzo di una release non aggiornata, ove non siano già trascorsi i dodici mesi dalla comunicazione di fine supporto, al fine di fornire il supporto richiesto, IBM potrà richiedere che INAIL installi la versione più

aggiornata, purché IBM dia evidenza della correlazione tra il malfunzionamento segnalato e l'utilizzo della release non aggiornata. L'INAIL comunicherà all'Impresa, mediante segnalazione telefonica all'apposito centro di supporto dell'Impresa, i problemi riscontrati secondo le modalità richieste dal supporto, e riceverà contestualmente dall'Impresa le eventuali indicazioni per preparare la documentazione necessaria a descrivere i difetti riscontrati. Per i malfunzionamenti software di livello critico il centro di supporto è disponibile 365 giorni l'anno per 24 (ventiquattro) ore al giorno.

Prima di richiedere l'intervento dell'Impresa, l'INAIL si impegna a verificare che il/i Programma/i malfunzionante/i sia/siano stato/i installato/i, sia/siano usato/i come indicato nei manuali e che l'Ambiente Operativo corrisponde a quello indicato nella documentazione del/i Programma/i stesso/i; l'INAIL, inoltre, applicherà le procedure di prima diagnostica indicate nei manuali ("Troubleshooting") che l'Impresa fornirà unitamente ai Programmi.

Qualora, a seguito di verifica congiunta, si evidenzi che il malfunzionamento non è dovuto al programma nessuna penale sarà applicata all'Impresa. Ove viceversa si evidenzi che il malfunzionamento è dovuto al programma troverà applicazione quanto specificato nel successivo comma.

13. A seguito dell'intervenuta segnalazione del malfunzionamento e/o dell'anomalia software, l'Impresa è tenuta ad adoperarsi, attivando tutte le strutture a sua disposizione, per la diagnosi dell'errore e per l'individuazione e la correzione del malfunzionamento e/o dell'anomalia riscontrati e, comunque, secondo le modalità e con la tempistica descritta nella tabella che segue:

Gravità malfunzionamento	Livello di Severità IBM	Tempo di presa in carico del malfunzionamento	Tempo di risoluzione o workaround
Critica	1	2 ore solari	entro 2 (due) giorni gg solari dalla presa in carico del malfunzionamento
Alta	2	4 ore solari	entro 2 (due) giorni gg solari dalla presa in carico del malfunzionamento
Media	3	8 ore lavorative	entro 5 (cinque) giorni solari dalla presa in carico del malfunzionamento

Bassa	4	8 ore lavorative	entro 5 (cinque) giorni solari dalla presa in carico del malfunzionamento
-------	---	------------------	---

A fronte dei tempi di risoluzione sopra indicati sono previsti dei *"follow up"*, ovvero l'Impresa dovrà tenere aggiornata INAIL sullo stato dell'arte secondo le tempistiche di seguito indicate:

- Entro 4 ore lavorative per gravità **critica**;
- Entro 8 ore lavorative per gravità **alta**;
- Entro 16 ore lavorative per gravità **media**;
- Entro 16 ore lavorative per gravità **bassa**.

14. Ai fini di cui alla precedente tabella le Parti si danno atto che, per l'individuazione della tipologia di gravità di malfunzionamento in essere, faranno fede le seguenti definizioni:

- Critica: la soluzione software adottata risulta bloccata o totalmente non funzionante e non esiste al momento della segnalazione alcun workaround applicabile; la situazione di blocco riguarda un'attività "business critical" di INAIL;
- Alta: un prodotto della soluzione software adottata, utilizzato per un'attività "business critical" non funziona e non esiste al momento della segnalazione alcun workaround applicabile; il malfunzionamento ha un significativo impatto operativo e rende parziale la fruizione della soluzione adottata;
- Media: un prodotto non funziona come previsto nella relativa documentazione; il malfunzionamento ha un impatto operativo secondario e comunque la soluzione adottata è funzionante ma non nelle modalità e performance richieste;
- Bassa: alcune funzionalità secondarie della soluzione adottata risultano degradate o non corrispondenti agli standard richiesti.

15. Ai fini del rispetto dei precedenti termini è ammessa anche una fix temporanea, un workaround, una circumvention o un bypass, purché seguito dalla correzione definitiva del malfunzionamento.

16. Ove la soluzione del malfunzionamento software non intervenga entro il termine di cui al precedente comma 12, INAIL applicherà le penali di cui al successivo articolo "Penali", salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

17. Qualora, in contraddittorio fra le Parti, si accerti che per la correzione del malfunzionamento software segnalato sia necessario un tempo superiore a quello indicato nella tabella di cui al precedente comma 12, ferma restando la fornitura di una soluzione temporanea (workaround) al malfunzionamento nei medesimi termini

previsti, le Parti concorderanno il termine per la correzione del malfunzionamento provvedendo a riportare in apposita Nota il nuovo termine concordato per la correzione stessa. In caso di mancata risoluzione del malfunzionamento nel termine riportato nella citata Nota, INAIL provvederà ad applicare le penali in conformità al livello di gravità del malfunzionamento come da tabella precedente.

18. È obbligo dell'Impresa rendicontare ad INAIL, con cadenza mensile lo stato degli interventi e delle attività svolte nell'ambito della manutenzione software, unitamente alle soglie rilevate per i livelli di servizio e gli indicatori previsti.
19. Le nuove release e gli aggiornamenti dei programmi IBM, non appena disponibili, possono essere fruiti da INAIL tramite servizio on-line.
20. Per quanto riguarda le licenze in modalità SaaS è garantito un livello di disponibilità pari al 99,95% per le Istanze di Servizi e le Istanze di Calcolo che sono state configurate per alta affidabilità e del 99,9% per le altre Istanze.

ARTICOLO 16 – SERVIZI PROFESSIONALI

1. L'Impresa si obbliga a prestare i servizi professionali di cui all'art. 3 comma 1 lettera i), previa richiesta dell'INAIL, che si riserva di consumare in tutto o in parte il predetto servizio sulla base delle esigenze che emergeranno in corso di vigenza contrattuale.
2. I servizi potranno essere erogati secondo modalità tempo e spesa o in modalità progettuale.
3. Nel caso di modalità tempo e spesa INAIL attiverà il servizio, indicando i relativi impieghi presunti della/e figura/e professionale/i, mediante apposita comunicazione all'Impresa. L'Impresa si impegna ad attivare il servizio entro 5 (cinque) giorni lavorativi, pena l'applicazione delle penali.
4. Nel caso di modalità progettuale, le attività da eseguire saranno scomposte in interventi e/o progetti, di responsabilità del Fornitore, la cui esecuzione è suddivisa in una o più fasi, delimitate da milestone, in funzione della tipologia dell'intervento stesso. Resta in ogni caso inteso che tali servizi di tipo progettuale saranno attivati solo previo comune accordo scritto tra le Parti.
5. Gli interventi a carattere progettuale sono quantificati in giorni/persona con modalità esecutiva a corpo, vale a dire che il corrispettivo è calcolato sulla base della stima iniziale comunicata dall'Impresa e approvata dall'INAIL e non in base ai giorni/persona misurati a consuntivo.

6. A tal fine, l'Impresa entro 5 (cinque) giorni lavorativi, o diverso termine concordato, dalla data di accordo tra le Parti di cui al precedente comma 4, dovrà fornire un Piano di Lavoro redatto secondo le specifiche concordate con INAIL.
7. Il servizio dovrà essere erogato entro i tempi previsti dal Piano di lavoro approvato dall'INAIL, pena l'applicazione delle penali.
8. Ogni attività ed intervento richiesto ed erogato sarà consuntivato nelle modalità espresse nella richiesta di attivazione del servizio, e sarà sottoposto all'approvazione di INAIL, che verificherà la quantificazione nonché che i servizi siano stati erogati nel rispetto delle prescrizioni espresse.

ARTICOLO 17 – PERSONALE IMPIEGATO DAL FORNITORE

1. Il Fornitore è obbligato ad osservare scrupolosamente quanto stabilito all'art. 30 comma 3, d.lgs. 50/2016 e comunque tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporto di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile.
2. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro suddetti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
3. Per le prestazioni richieste il Fornitore si obbliga ad avvalersi di personale specializzato con contratto di lavoro subordinato. Resta salva la facoltà da parte dell'INAIL di autorizzare in casi specifici e per motivate e eccezionali esigenze di natura progettuale, l'utilizzo da parte di IBM di lavoratori a progetto con contratto certificato nonché di collaboratori legati alla stessa Società con rapporto prestato in via esclusiva, nei limiti e alle condizioni previsti nel presente contratto e suoi allegati.
4. È a carico del Fornitore l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone all'INAIL, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in

tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne INAIL da qualsivoglia onere e responsabilità.

5. Il Fornitore riconosce all'INAIL la facoltà di richiedere la sostituzione di unità del personale addetto alle prestazioni che a seguito di verifica fossero ritenute dall'INAIL non idonee alla perfetta esecuzione del servizio. In tal caso il Fornitore si obbliga a procedere alla sostituzione delle risorse umane entro il termine di 7 (sette) giorni lavorativi e salvo diverso accordo tra le Parti dalla comunicazione via fax da parte dell'INAIL, e a garantire la continuità del team di lavoro.
6. In considerazione di quanto precede, il Responsabile della fornitura, per quanto di propria competenza, si obbliga ad attivare all'interno dell'Impresa ovvero nell'ambito dei rapporti tra l'Impresa e INAIL, in virtù del presente contratto, tutte le necessarie procedure organizzative, nonché gli opportuni flussi comunicativi, affinché sia pacifico per le risorse coinvolte, a vario titolo, nell'erogazione delle attività, che le stesse non debbano ritenersi in alcun modo i) assoggettate al potere organizzativo, direttivo e disciplinare da parte dell'INAIL ii) assoggettate ad attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione dell'attività lavorativa da parte dell'INAIL iii) inserite nell'organizzazione dell'INAIL.
7. INAIL si riserva di verificare la corretta applicazione di quanto sopra da parte del Responsabile della Fornitura, nonché di applicare le relative penali in caso di mancato adempimento;
8. Il Fornitore si impegna inoltre a garantire alla Committente che tutte le persone fisiche coinvolte nell'esecuzione contrattuale (siano essi suoi dipendenti o collaboratori o liberi professionisti o, ancora, dipendenti o collaboratori o liberi professionisti dell'eventuale ausiliaria o dell'eventuale subappaltatore), si siano impegnate a rispettare e rispettinno il Codice etico della Committente, il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove esistente, e non si pongano in conflitto di interessi nei confronti della stessa Committente.

ARTICOLO 18 - INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RETRIBUTIVE

1. Ai sensi di quanto previsto agli artt.30 comma 5 del D.Lgs 50/2016, in caso di ottenimento da parte di INAIL del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto, INAIL provvederà a trattenere l'importo corrispondente

all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto da INAIL direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

2. Ai sensi di quanto previsto all'art.30 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore, impiegato nell'esecuzione del Contratto, INAIL inviterà per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi quindici giorni.
3. In assenza di risposta allo scadere del termine di cui al comma precedente oppure ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, INAIL pagherà, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Fornitore.
4. La Committente predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al precedente comma, la Committente provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

ARTICOLO 19 - PENALI

1. Per ogni giorno di ritardo nella completa e corretta esecuzione delle attività di consegna, rispetto al termine di cui al precedente articolo 13 "Consegna", commi 2, 6 e 7, INAIL applicherà all'Impresa una penale pari a Euro 2.000, 00 (duemila/00).
2. Resta convenuto che l'Impresa s'intende in ritardo anche nel caso in cui fornisca prodotti software non conformi alle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico e, ove migliorativa, negli Allegati Tecnici.
3. Qualora la Verifica di conformità non si concluda positivamente, per cause imputabili all'Impresa, entro il termine prescritto dall'art.14 "Verifica di conformità" comma 8, INAIL applicherà una penale pari a Euro 5.000, 00 (cinquemila/00), per ogni giorno di ritardo.
4. Nell'ipotesi in cui, nell'ambito dei servizi di manutenzione dei prodotti software si verifichi un ritardo rispetto ai termini per la presa in carico e risoluzione, di cui al precedente art.15 "Servizio di manutenzione" comma 12, INAIL applicherà all'Impresa una penale pari a:

Presa in consegna

Gravità malfunzionamento	Importo della penale	Unità di misura temporale per applicazione penale
Critica	500,00 euro	Per ogni ora di ritardo
Alta	500,00 euro	Per ogni ora lavorativa di ritardo
Media	200,00 euro	Per ogni giorno lavorativo di ritardo
Bassa	200,00 euro	Per ogni giorno lavorativo di ritardo

Risoluzione

Gravità malfunzionamento	Importo della penale	Unità di misura temporale per applicazione penale
Critica	5.000,00 euro	Per ogni giorno lavorativo di ritardo
Alta	1.500,00 euro	Per ogni giorno lavorativo di ritardo
Media	1.000,00 euro	Per ogni giorno lavorativo di ritardo
Bassa	1.000,00 euro	Per ogni giorno lavorativo di ritardo

5. Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine per l'attivazione dei servizi professionali, di cui all'art.16 comma 3, INAIL applicherà una penale pari a 500,00 (cinquecento/00) euro.
6. Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine per la consegna del piano di lavoro di cui all'art.16 comma 6, INAIL applicherà una penale pari a 500,00 (cinquecento/00) euro.
7. Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai tempi previsti nel piano di lavoro di cui all'art.16 comma 7, INAIL applicherà una penale pari a 500,00 (cinquecento/00) euro.

8. Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine per la sostituzione delle risorse ritenute inadeguate di cui all'art.17 comma 5 INAIL applicherà una penale pari a 500,00 (cinquecento/00) euro.
9. Per ogni superamento del valore di soglia dell'indicatore "Personale della fornitura inadeguato" di cui al Capitolato Tecnico, INAIL applicherà una penale pari a 1.000 (mille/00) euro.
10. Per ogni superamento del valore di soglia dell'indicatore "Tempestività nell'inserimento di personale", INAIL applicherà una penale pari a 1.000 (mille/00) euro.
11. Nel caso in cui, all'esito delle verifiche, ispezioni e audit e assessment compiuti dalla Committente o da terzi autorizzati, le misure di sicurezza adottate dal - Responsabile primario <oppure: Sub responsabile> del trattamento dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", la Committente applicherà al Fornitore Responsabile primario <oppure: Sub responsabile del trattamento> una penale pari all'1 per mille del corrispettivo complessivo massimo complessivo di cui all'art. 20 comma 1 per ogni giorno necessario per il Fornitore per l'adozione di misure di sicurezza idonee ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", salvo il maggior danno. Resta fermo quanto previsto in sede di "condizione particolare di risoluzione".
12. Le penali non potranno essere applicate laddove i ritardi nell'inadempimento della Impresa siano dovuti a motivi riconducibili ad INAIL per esempio, i ritardi da parte dell'INAIL nella fornitura di rapporti di sistema o altre informazioni richieste dall'Impresa per determinare o replicare il problema, o di accesso presso le sedi di INAIL.
13. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dalla Impresa e da questa comunicate ad INAIL nel termine massimo di giorni 5 (cinque) solari dalla stessa contestazione. Nel caso di ulteriori inadempienze disciplinate in sede del presente contratto, resta salvo il diverso termine indicato.

Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, INAIL si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.

Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere INAIL l'ammontare di eventuali oneri che INAIL dovesse sostenere – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa. INAIL, per i crediti derivanti dall'applicazione delle

penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero farsi rilasciare apposita nota di credito dall'Impresa ovvero compensare il credito, con riferimento alle fatture indicate in piano di fatturazione, con quanto dovuto all'Impresa a titolo di corrispettivo per le prestazioni rispetto alle quali si è determinato l'inadempimento che ha dato luogo all'applicazione della singola penale. Le parti hanno verificato che le fatture su cui si può procedere a compensazione sono di importo sufficiente a ristorare l'eventuale credito di INAIL, maturato in virtù di applicazione delle penali.

Fatto salvo quanto espresso nell'ultimo capoverso, resta in ogni caso inteso che il limite massimo di penali applicabili rispettivamente alle forniture di cui alle lettere a), b) c) dell'articolo 20, comma 1, e ai servizi professionali di cui alla lettera d) dell'articolo 20, comma 1, non potrà in ogni caso superare:

- il 10% del corrispettivo applicabile rispettivamente alle forniture di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 20, comma 1;
- Il 10% del corrispettivo massimo dovuto per la prestazione dei servizi professionali resi di cui alla lettera d) dell'articolo 20, comma 1.

Fermo restando quanto previsto nella restante parte del Contratto, in caso l'importo complessivo delle penali applicate all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo complessivo INAIL ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto per la parte relativa alla attività per cui è stata raggiunta detta somma complessiva delle penali, fermo restando il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

ARTICOLO 20 - CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo massimo complessivo, onnicomprensivo dei beni di cui all'art. 3 è pari a € xxx = (xxxx), comprensivo dei costi relativi alla sicurezza pari ad € xxxx = (xxxx):
 - a) Il corrispettivo contrattuale per la fornitura dei beni del perimetro base di cui all'art. 3 comma 1 lettera a) è pari a € xxx = (xxx);
 - b) Il corrispettivo contrattuale per la fornitura dei beni e servizi del perimetro base di cui all'art. 3 comma 1 lettere b), c), d), e), f), g), h) è pari a € xxx (xxx)
 - c) Il corrispettivo contrattuale per la fornitura dei beni e servizi del perimetro opzionale di cui all'art. 3 comma 2 lettere a) b), c), d) è pari a € xxx = (xxx)

- d) Il corrispettivo contrattuale per la fornitura del servizio di cui all'art. 3 comma 1 lettera i) è pari a € xxx = (xxx), le tariffe (da intendersi comprensive delle eventuali trasferte) per figura professionale sono pattuite secondo il seguente dettaglio:

Figura professionale	Euro/giorno
IT Senior Specialist	
IT Senior Architect	
Cognitive expert	
hybrid IT expert	
Devops expert	

Si precisa che la suddivisione del numero di giornate per figure professionali, così come indicata nel Capitolato Tecnico, è fornita a carattere indicativo e potrà variare nel corso dell'esecuzione del Contratto.

2. (ove presenti) Il corrispettivo per oneri di sicurezza per rischi interferenziali pari a zero (inserire importo a cifre e a lettere) € _____, ____ = (____/____).
3. I predetti corrispettivi contrattuali si riferiscono all'esecuzione della fornitura e dei servizi connessi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Impresa dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compresa la INAIL, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
5. Il corrispettivo contrattuale è accettato dall'Impresa in base ai propri calcoli alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
6. L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, ad eccezione di quanto previsto dal contratto e dalla legge.
7. Tutti gli importi devono intendersi al netto dell'IVA.

ARTICOLO 21 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 20, l'Impresa potrà emettere fattura:

- a) con riferimento al corrispettivo di cui all'art. 20, comma 1 lett. a), l'Impresa potrà emettere fattura trimestrale posticipata a decorrere dalla sottoscrizione del presente contratto, effettuata la presa d'atto di INAIL dell'effettiva possibilità di utilizzare le suddette licenze di cui all'art.14.
 - b) con riferimento al corrispettivo di cui all'art. 20, comma 1 lett. b), l'Impresa potrà emettere fattura come da piano di fatturazione in particolare:
 - 1. per i beni oggetto della fornitura di cui all'art. 3 comma 1 lettere b), c) l'Impresa potrà emettere fattura a decorrere dalla relativa "Data di accettazione della fornitura";
 - 2. per i beni oggetto della fornitura di cui all'art. 3 comma 1 lettera d) l'Impresa potrà emettere fatture in rate trimestrali posticipate a decorrere dalla relativa "Data di accettazione della fornitura";
 - 3. relativamente ai servizi oggetto della fornitura di cui all'art. 3 comma 1 lettere e), f) g e h) l'Impresa potrà emettere fatture in rate trimestrali posticipate a decorrere dalla relativa data di scadenza della manutenzione in garanzia per i prodotti software acquistati nel contratto in essere, a partire dalla stipula del contratto per i prodotti software già in uso.
 - c) Con riferimento al corrispettivo di cui all'art. 20 comma 1 lett. d), l'Impresa potrà emettere fatture con cadenza mensile entro il mese successivo al mese di riferimento sulla base del numero di giorni/persona effettivamente erogati nell'ipotesi di servizio con modalità tempo e spesa, in coerenza con quanto espresso all'articolo 16 comma 2.
 - d) Con riferimento al corrispettivo di cui all'art. 20 comma 1 lett. d), l'Impresa potrà emettere fatture con cadenza definita nel piano di lavoro sulla base dei deliverable o fasi nell'ipotesi di servizio con modalità progettuale sulla base dei servizi effettivamente svolti, in coerenza con quanto espresso all'articolo 16 comma 2.
2. L'importo corrisposto per ciascuna fattura sarà pari al 99,50% dell'imponibile indicato nella stessa. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte di INAIL del certificato di collaudo o di verifica di

conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva, in conformità a quanto previsto dall'articolo 30 comma 5 del D.lgs 50/2016.

3. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, INAIL procederà ad acquisire, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall'INAIL, non produrrà alcun interesse. INAIL, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la INAIL applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.

Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.

Si precisa che le fatture di cui al comma 1 lett. b), c) e d) relative ai beni oggetto della fornitura dovranno essere prodotte unitamente al verbale positivo di verifica di conformità.

Il Fornitore è obbligato ad uniformarsi alle modalità di fatturazione elettronica in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia, da applicarsi alle amministrazioni pubbliche. Le fatture dovranno pervenire in forma elettronica attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), sistema informatico di supporto al "processo di ricezione e successivo inoltro delle fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie". Nell'ambito del tracciato XML di scambio, è necessario valorizzare i seguenti campi come indicato nella tabella che segue:

<i>CODICE UNIVOCO UFFICIO</i>	<i>RIFERIMENTO AMMINISTRAZIONE</i>	<i>CODICE CIG</i>	<i>AUTORIZZAZIONE ALLA FATTURAZIONE</i>
<i>81GXA9</i>	<i>CiPa</i>	<i>7927784650</i>	<i>Inserire Codice AF</i>

4. I termini di pagamento delle fatture, corredate della documentazione precedentemente espressa, saranno stabiliti secondo le modalità di cui alla vigente normativa, D. Lgs 231/2002 e s.m.i., si riserva di negoziare con il fornitore i termini di pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta) giorni data ricevimento fattura.
5. Il bonifico di pagamento, previo accertamento INAIL della/e prestazione/i svolta/e, riporterà il CIG sopra citato e verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 i cui estremi identificativi dovranno essere inoltre comunicati alla Committente tramite dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante del Fornitore o da persona dotata di idonei poteri di rappresentanza. Tale dichiarazione che dovrà contenere le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato nonché il numero di repertorio sopra indicato, dovrà pervenire ad INAIL entro 7 giorni dalla accensione del conto, se di nuova apertura, oppure nel caso di conti già esistenti dalla loro prima utilizzazione. La Società si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla Committente, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio. Qualora la fatturazione fosse emessa prima del certificato di regolare esecuzione da parte del responsabile del procedimento, i termini di pagamento decorreranno dalla data di emissione del suddetto certificato, così come eventuali interessi moratori decorreranno dal giorno successivo alla data di scadenza di detto termine di pagamento, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. d) del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.
6. La Società, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata L 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato all'INAIL. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
7. Si precisa che non sono previsti ulteriori oneri in capo all'Amministrazione rispetto a quelli previsti nel presente articolo e, più in generale, al presente Contratto.
8. Il corrispettivo dei beni di cui all'art.20 del presente Contratto verrà corrisposto dall'Amministrazione secondo il piano di fatturazione allegato, che dovrà contenere il

dettaglio dei beni e servizi oggetto di fatturazione nel rispetto di quanto previsto dal presente contratto.

ARTICOLO 22 - TRASPARENZA DEI PREZZI

1. L'Impresa espressamente ed irrevocabilmente dichiara i) che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto; ii) di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso; iii) che con riferimento alla presente procedura non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e gli articoli 2 e seguenti della legge 287/1990 e, altresì, che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa; iv) il suo obbligo a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini; v) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Impresa non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell'Impresa, che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

ARTICOLO 23 - OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Impresa si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che INAIL, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa

con raccomandata A.R. qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n.136.

3. L'Impresa, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8 terzo periodo, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.
4. L'Impresa che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'INAIL e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
5. L'Impresa si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei confronti dell'INAIL e della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
6. Con riferimento ai contratti di subfornitura, l'Impresa si obbliga a trasmettere a INAIL, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge, restando inteso che INAIL, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei sub-contratti stipulati e di adottare, all'esito dell'espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
7. L'Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Si precisa che eventuali provvedimenti normativi, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, che dovessero essere emanati ed

entrare in vigore dopo la sottoscrizione del presente contratto, dovranno intendersi automaticamente e direttamente applicabili alla presente acquisizione.

9. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, l'Impresa, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore, mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo, riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

ARTICOLO 24 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione della presente Contratto - le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro ai sensi della predetta normativa.
2. INAIL tratta i dati forniti dal Fornitore ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dall'INAIL potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
3. Con la sottoscrizione del Contratto, l'Impresa acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito. L'Impresa accetta, altresì, di essere nominata – per la durata del Contratto stesso - Responsabile del Trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE, secondo quanto definito nell'Allegato Privacy; a tal fine, esso si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa nazionale vigente in materia di trattamento dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) e di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

4. L'impresa si impegna ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza almeno equivalente a quello adottato dall'INAIL. L'Impresa si impegna, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni e le regole dell'INAIL in materia di sicurezza e privacy, e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali incaricati del trattamento dei Dati personali. L'Impresa prende atto che INAIL potrà operare verifiche periodiche volte a riscontrare l'applicazione delle regole di sicurezza dei Dati personali e di privacy applicate.
5. Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque degli obblighi previsti nel presente Articolo e nell'Allegato Privacy, INAIL potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il contratto, fermo restando che l'Impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne all'INAIL.
6. L'Impresa in particolare, si obbliga a:
- eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti;
 - attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare gli "Incaricati del trattamento" ed organizzarli nei loro compiti;
 - per le attività da eseguire eventualmente al di fuori delle sedi dell'Amministrazione, verificare la costante adeguatezza del trattamento alle prescrizioni relative alle misure di sicurezza richiamate nell'Allegato Atto di Designazione a Responsabile del Trattamento dei Dati e s.m.i, così da ridurre al minimo i rischi di perdita e di distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
7. Relativamente ai prodotti offerti in modalità SaaS, qualora INAIL renda disponibili dati personali all'Impresa ovvero tali dati siano accessibili ad un prodotto IBM, INAIL sarà considerata l'unica titolare del trattamento dei dati personali e la stessa nomina l'Impresa come responsabile del trattamento (così come tali termini sono definiti nella Direttiva UE 95/46 / CE) di tali dati personali. INAIL non utilizzerà il prodotto IBM insieme ai dati personali nella misura in cui così facendo violerebbe le leggi applicabili sulla protezione dei dati. Se non diversamente specificato, l'Impresa processerà tali dati personali solamente nella misura necessaria per rendere il prodotto IBM utilizzabile in conformità con quanto previsto nei documenti contrattuali e INAIL concorda che tale trattamento è in conformità alle sue istruzioni. L'Impresa collaborerà ragionevolmente

con INAIL nell' esecuzione dei suoi obblighi di legge, ivi incluso l'accesso di INAIL ai dati personali. Se richiesto dalla legge, le parti stipuleranno accordi supplementari per la protezione dei dati personali. INAIL concorda che l'Impresa possa trasferire i dati personali di INAIL oltre il confine nazionale, anche al di fuori dello Spazio Economico Europeo (SEE). A tal proposito, le parti o le loro rispettive affiliate possono stipulare separatamente accordi in base alle Clausole Contrattuali Standard Europee, non modificando le stesse, nei loro ruoli rispettivi, in base alla Decisione Europea 2010/87/UE, con la rimozione delle clausole facoltative. Tutte le controversie o responsabilità derivanti da questi accordi, anche se stipulati dalle affiliate, saranno trattate dalle parti come se le stesse fossero sorte tra le parti sotto i termini di questo Accordo. Qualora l'Impresa apporti una modifica al modo in cui tratta o protegge i dati personali come parte di un prodotto IBM e tale modifica causi una non conformità di INAIL alle leggi sulla protezione dei dati, INAIL potrà recedere dal SaaS in questione fornendo comunicazione scritta all'Impresa entro 30 giorni dalla notifica dell'Impresa ad INAIL relativa alla variazione del trattamento o delle misure di sicurezza. Le condizioni specifiche del SaaS descrivono le misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate che IBM implementerà per proteggere i dati personali. Usando il prodotto IBM, l'Amministrazione accetta che tali misure soddisfano i suoi requisiti. Nel caso l'Impresa elabori i dati al di fuori della Comunità Europea, la normativa di riferimento sarà la EU Model Clause conforme all'accordo EC Decision 2010/87/EU con clausole opzionali rimosse, riportato in allegato.

8. Inoltre, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 35 D. Lgs. 33/2013 e artt. 1, comma 16 lett. b, e comma 32 L. 190/2012), il contraente prende atto ed acconsente che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, (es. nominativo, partita iva/codice fiscale, oggetto del contratto, importo del contratto, ecc.), saranno pubblicati e diffusi tramite il sito internet INAIL.

ARTICOLO 25 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. L'impresa ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'INAIL, di mantenere riservati, per i cinque anni successivi alla durata del contratto anche successivamente alla scadenza del contratto medesimo, i dati, le notizie e le informazioni di natura confidenziale in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte

da INAIL di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.

2. L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.
3. L'impresa è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto.

ARTICOLO 26 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

1. In caso in esecuzione del contratto, vi sia realizzazione, da parte dell'Impresa di creazioni intellettuali ed opere di ingegno, quali a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, di prodotti software e dei Sistemi sviluppati, degli elaborati, delle procedure software, in favore di INAIL detto soggetto acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall'Impresa o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente contratto.
2. Nei casi di cui al precedente comma 1, l'Impresa garantisce, assumendo ogni responsabilità conseguente, che i materiali realizzati non violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
3. Qualora venga promossa nei confronti INAIL azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso, l'Impresa solleverà e terrà indenne INAIL, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le ragionevoli spese giudiziali e legali a carico dell'INAIL, a condizione che INAIL (i) informi prontamente per iscritto l'Impresa di tali iniziative giudiziarie e (ii) consenta all'Impresa di coordinarsi con INAIL per definire la strategia processuale e controllare la difesa e la formazione di un eventuale accordo transattivo, anche cooperando in maniera ragionevole a tale difesa e formazione dell'accordo transattivo, facendo quanto possibile per mitigare eventuali danni o oneri. INAIL si impegna a informare prontamente per iscritto l'Impresa delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma e, in caso di difesa congiunta, riconosce all'Impresa la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dall'INAIL.

4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma 2, INAIL, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che l'Impresa ottenga il consenso alla continuazione dell'uso dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato o sia in grado di fornire una soluzione analoga all'INAIL, con analoghe funzionalità e nel rispetto delle condizioni espresse nel presente contratto.

ARTICOLO 27 - DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

1. Fatti salvi i limiti inderogabili di legge, l'Impresa è responsabile complessivamente dei danni che possano derivare dall'esecuzione del presente Contratto fino a 2,5 (duevirgolacinque) volte il valore complessivo del presente Contratto.
2. A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, il Fornitore ha presentato polizza assicurativa conforme ai requisiti indicati nella documentazione della procedura selettiva. In caso di mancata produzione della polizza secondo le indicazioni prestabilite dal Committente entro 5 (cinque) giorni dalla stipula il contratto, INAIL si riserva di risolvere il presente contratto.
3. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2.
4. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell'art. 1901 del c.c., INAIL si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 (sessanta) giorni dal mancato versamento da parte del Fornitore ferma restando la possibilità dell'INAIL di procedere a compensare quanto versato con i corrispettivi maturati a fronte delle attività eseguite.
5. Qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2 e qualora INAIL non si sia avvalsa della facoltà di cui al precedente comma, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
6. Il presente articolo ha valenza esaustiva circa la disciplina della responsabilità in capo al Fornitore.

ARTICOLO 28 - GARANZIA DEFINITIVA

1. Il Fornitore ha prestato garanzia definitiva costituita mediante fideiussione bancaria emessa da _____.
2. La garanzia di cui alle premesse, copre tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto ed il risarcimento dei danni derivante dall'eventuale inadempimento delle stesse obbligazioni.
3. La Committente ha inoltre il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito:
 - a per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore;
 - b per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione dell'appalto.
4. L'Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la predetta garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
5. La cauzione prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della cauzione medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Committente.
6. INAIL ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'Impresa per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
7. INAIL ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali, nonché per la soddisfazione degli obblighi come espressi puntualmente nell'ambito del presente contratto.
8. INAIL potrà richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta della INAIL medesima. In caso di

inottemperanza la reintegrazione sarà effettuata a valere sui corrispettivi dovuti al Fornitore.

9. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito dall'art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità attestante la corretta esecuzione dell'appalto, ossia fino al perfetto adempimento delle obbligazioni contrattuali.
10. Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 29 - RECESSO

1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 159/2011, INAIL ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento ex art. 1671 c.c., con preavviso di non inferiore a venti giorni, da comunicarsi all'Impresa a mezzo PEC.
2. Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'INAIL. La Committente effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni sino a quel momento eseguite.
3. Con riferimento alla quantificazione del danno per l'attività della P.A. si applica quanto previsto dall'art. 109 del D.lgs. 50/2016. Pertanto, in caso di recesso dell'INAIL, l'Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, nonché di un indennizzo pari al 10% (dieci per cento) calcolato come segue. Il decimo dell'importo delle attività non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del corrispettivo contrattuale globale massimo- al netto di eventuali modifiche ovvero del valore di attività su richiesta non erogate e l'ammontare delle attività eseguite.
4. L'Impresa rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.
5. È altresì previsto il recesso nei casi di giusta causa previsti ai sensi dell'art.2119 c.c.
6. Fermo quanto precede si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- A) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, D.lgs. n. 50/2016.
- B) ogni altra fattispecie che faccia venire meno, oggettivamente, il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.

ARTICOLO 30 - RISOLUZIONE

1. INAIL, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con pec, nei seguenti casi:
 - a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova procedura ai sensi dell'art. 106;
 - b) sono state superate le soglie di cui all'art. 106 comma 7 relativamente alle fattispecie di cui al comma 1 lett. b) e c) del medesimo articolo e di cui al comma 2 del medesimo articolo;
 - c) sono state superate le soglie fissate dalla Committente nel caso di modifiche non sostanziali di cui all'art. 106, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 50/2016;
 - d) il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 e avrebbe pertanto dovuto essere escluso dalla procedura; il Fornitore ha commesso nel corso della procedura un illecito antitrust definitivamente accertato, ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lett. c) e secondo le linee guida A.N.A.C.;
 - e) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice;
 - f) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente articolo "Danni, responsabilità civile e copertura assicurativa";

- g) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro INAIL, ai sensi del precedente articolo "Brevetti industriali e diritto d'autore";
 - h) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R.;
 - i) nei casi di cui i casi espressamente previsti nel presente contratto.
2. INAIL, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, deve risolvere il contratto nei seguenti casi:
- a) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 D.lgs. n. 159/2011 oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
 - b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti-richiesti dalla legge;
 - c) nell'ipotesi di all'accertamento negativo dell'irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all'Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
 - d) qualora nei confronti Fornitore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, in caso di richiesta SOA.
3. In caso in cui la Committente accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, INAIL ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016;
4. Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, la Committente assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, è redatto processo verbale in contraddittorio
-

con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, INAIL potrà risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali, ove previste.

5. Nel caso di risoluzione del contratto il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016.
6. In caso di risoluzione del presente contratto, l'Impresa si impegna, sin d'ora, a fornire a INAIL tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto.
7. Resta fermo quanto previsto all'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 31 – CONDIZIONE PARTICOLARE DI RISOLUZIONE

1. Nel caso in cui venga ritirata o non rinnovata la certificazione EN ISO 9001:2000 rilasciata al fornitore o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese o alla società subappaltatrice nel caso di subappalto, per un periodo superiore ai 3 (tre) mesi, la Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto>.
2. La Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
 - a) nel caso di inosservanza o violazione di qualsiasi obbligo contenuto nell'articolo Trattamento dati personali ovvero in altro atto di natura contrattuale (verbali di affidamento o documentazione tecnica avente rilevanza contrattuale), da parte del Responsabile e/o del Sub Responsabile;
 - b) nel caso in cui a seguito di audit, assessment, sopralluoghi e ispezioni svolti dalla Committente o da terzi incaricati dalla Committente di cui all'articolo Trattamento dati personali risultassero insussistenti le garanzie fornite dal Responsabile e/o dal Sub Responsabile.

ARTICOLO 32 - INCOMPATIBILITÀ

1. Il Fornitore dichiara espressamente ed irrevocabilmente che la conclusione della Contratto avviene nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001.

2. Qualora non risultasse conforme al vero la dichiarazione resa, il Fornitore prende atto e accetta che si applicheranno le conseguenze previste dalla predetta normativa.

ARTICOLO 33 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

1. È fatto divieto al Fornitore di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106, comma 1, lett. d) punto 2), D. Lgs. 50/2016, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, comma 13, D.Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'INAIL e possono prevedere procure all'incasso. Si applicano invece le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
3. Fatto salvo quanto sopra, è fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi altra forma, procure all'incasso. In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, INAIL, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
4. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
5. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui al presente articolo, l'INAIL, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

ARTICOLO 34 - SUBAPPALTO

1. L'Impresa non si avvarrà della facoltà di subappaltare.
2. Si precisa, inoltre, che qualsivoglia riferimento negli Allegati - che sono standard aziendali del Fornitore - a Business Partner e/o rivenditore dell'Impresa deve intendersi non applicabile al presente contratto.
3. Si precisa, altresì, che qualsivoglia riferimento a eventuali soggetti terzi all'Impresa è riconducibile alla fattispecie dei contratti continuativi di prestazione di cui all'articolo 105 comma 3 lettera c-bis del D.Lvo 50/2016, pertanto, anche in coerenza con il Cons. St. 27/12/2018, n. 7256, le prestazioni rese da tali soggetti sono rivolte direttamente in favore dell'Impresa e non del committente INAIL.

ARTICOLO 35 - PATTO DI INTEGRITÀ

1. L'Impresa dichiara di aver preso visione dello Schema di "PATTO DI INTEGRITÀ TRA L'INAIL E GLI OPERATORI ECONOMICI" pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito www.inail.it, che sottoscrive, ed allega al presente contratto, per quanto applicabile alla fase di esecuzione.
2. L'Impresa, per effetto della sottoscrizione del presente contratto, si impegna ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D. Lgs. 231/2001.
3. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Istituto ha facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

ARTICOLO 36 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico all'INAIL per legge.
2. L'Impresa dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che l'Impresa è tenuta a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico dell'Impresa medesima.

ARTICOLO 37 - FORO ESCLUSIVO

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

ARTICOLO 38 – COMPLIANCE SOFTWARE

L'Amministrazione è responsabile di (a) creare e mantenere registrazioni accurate del livello di installazione di tutti i Prodotti Eleggibili e dell'uso autorizzato (quantità), (b) garantire di non eccedere l'uso autorizzato, e (c) garantire la conformità ai termini del presente Contratto (inclusi gli Allegati e i Documenti Associati), compreso, senza

limitazioni, tutti i termini di licenza e di prezzo applicabili (individualmente o collettivamente “Termini di Licenza”).

Con ragionevole preavviso, IBM può verificare la suddetta conformità con i Termini di Licenza su tutti i siti e per tutti gli ambienti in cui INAIL utilizza (per ogni scopo) i Prodotti Eleggibili soggetti ai Termini di Licenza. Questa verifica sarà condotta in modo da non intralciare la conduzione delle attività della Committente e potrà essere svolta presso la sede dell’INAIL, durante il normale orario di lavoro. IBM può utilizzare un revisore esterno indipendente per assistere in tale verifica, a condizione che IBM abbia un accordo scritto di riservatezza in essere con tale revisore. INAIL accetta di fornire a IBM e al suo revisore accurate registrazioni scritte, analisi svolte mediante strumenti di sistema (inclusi a titolo meramente esemplificativo e senza limitazione alcuna la raccolta dei 4 registri SMF 30 subtype), e altre informazioni di sistema sufficienti a fornire una verifica che dimostri che l’utilizzo da parte dell’Amministrazione di tutti i Prodotti Eleggibili è conforme ai Termini di Licenza.

I diritti e le obbligazioni definiti in questo paragrafo (Verifica) rimangono validi per il periodo di validità del presente Accordo e per i due anni successivi.

IBM notificherà per iscritto all’INAIL qualora le verifiche indicassero un uso dei Prodotti Eleggibili in eccesso rispetto all’uso autorizzato o altrimenti non conforme ai Termini di Licenza. In aggiunta all’obbligo di pagare per ogni uso in eccesso come richiesto al presente paragrafo, il Committente accetta di corrispondere direttamente a IBM i pagamenti che IBM dovesse specificare in una fattura per: 1) S&S per uso in eccesso per il valore minore tra la durata di questo uso in eccesso o due anni, e 2) qualunque corrispettivo addizionale e/o ogni altra responsabilità determinata a seguito di tale verifica.

Roma, li _____

INAIL

L’Impresa

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante dell’Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: art. 1 Valore delle premesse, norme regolatrici e clausola di prevalenza, responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione, art.6 "Termini e luogo di consegna dei prodotti", art.7 "Luogo erogazione Servizi", art.8 "Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali", art.14 "Verifica di conformità", art.18 "Inadempienze retributive e contributive", art.19 "Penali", art.20 "Corrispettivo", art.21 "Fatturazione e pagamenti", art.23 "Obblighi in tema tracciabilità flussi finanziari", art.24 "Trattamento dati personali", art.25 "Obblighi di riservatezza", art.27 "Danni, Responsabilità Civile e polizza assicurativa", art.28 "Cauzione", art.29 "Recesso", art.30 "Risoluzione", art.32 "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito", art.34 "Patto di integrità", art.36 "Foro esclusivo".

L'Impresa il legale
rappresentante

—

NB Il presente contratto deve essere sottoscritto con firma digitale.